



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E RELATIVE TARIFFE TA.R.I - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **due**, del mese di **marzo**, alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Ing. GARBATI Roberto	SINDACO	X	
SIBILLE Remo	CONSIGLIERE	X	
BATTAGLIOTTI Alessandro	CONSIGLIERE	X	
MEYER Sergio	CONSIGLIERE	X	
PEROL Roberto	CONSIGLIERE	X	
VIGLIANO Carlo	CONSIGLIERE	X	
MARTINOTTI Miriana	CONSIGLIERE	X	
SIBILLE Giulia	CONSIGLIERE	X	
URAN Cristina	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BONO Lucrezia	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. BORODAKO Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Ing. GARBATI Roberto** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su delega del Sindaco introduce ed illustra l'argomento la Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi dr.ssa Fornier.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Preso atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 651, 652, 653 e 654, della L. 147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tenuto conto della suddivisione dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TA.RI.) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale della componente Tari.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **per l'anno 2020**, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il **30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »*

Premesso che la TA.RI. ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, c. 667 e 668 della L. 147/2013.

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 683 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31.03.2020 dal D.M. del 13.12.2019 del Ministero dell'Interno;

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR). Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Considerato allo stesso tempo la complessità nell'applicazione di tale nuovo metodo tariffario per il quale si rende opportuno approfondire ed interpretare in modo corretto i dati contabili necessari per la stesura del Piano Economico Finanziario da parte del gestore Aysel. Come da comunicazioni pervenute dal Consorzio Ambiente Dora Sangone (Cados), data la complessità, sono necessari incontri e assistenza tecnica specializzata in merito. Tutto ciò considerando il tempo limitato per l'inserimento a bilancio degli importi.

Ritenuto doveroso, al momento, approvare l'unico Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dal gestore del servizio ACSEL S.p.A. e protocollato al n. 5516 in data 02.12.2019, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 200.027,83**, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata, salvo poi rivedere con apposita ulteriore deliberazione i conteggi in caso di aggiornamento del Piano economico Finanziario entro i termini stabiliti dalla normativa sopra esposta.

Preso atto che le tariffe sono articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Premesso che:

il Comune di Chiomonte, non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della normativa sopra descritta ha provveduto a determinare le tariffe del tributo sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte:

- basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina, paga";
- utilizzando, quindi, per la determinazione delle tariffe dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);
- modificando alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso secondo gli stessi criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe per gli anni precedenti;

- adottando gli stessi coefficienti in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'inserimento del 2018 e 2019, nonché in ultimo esteso anche all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19;

Il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, fra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione dell'art 6 D.P.R. 158/1999.

Nel Comune di Chiomonte si rileva la seguente situazione abitativa:

- N. 1.762 utenze relative a non residenti e abitazioni tenute a disposizione comprese le baite montane sparse oltre 1500 metri dal perimetro di raccolta, rispetto ad un totale complessivo di 2241 utenze domestiche, comprese pertinenze e locali accessori.
- N. 242 nuclei familiari residenti con un unico occupante.

A seguito di simulazioni contabili compatibili con quelle espresse per gli anni precedenti, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire per tali 1762 utenze e ai nuclei con "un occupante", un coefficiente minimo per la parte fissa e un coefficiente medio (ad-hoc) per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99. Altresì ai restanti nuclei familiari, da 2 abitanti fino a 6 e oltre, sono stati applicati i coefficienti minimi sia di parte fissa che di parte variabile. Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali.

Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Chiomonte una percentuale minima (5%) rispetto al totale delle metrature, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, confermando quanto già fatto per gli anni precedenti, coefficienti ad-hoc e coefficienti in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi secondo la normativa vigente, al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 46 del Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/14 del 25/07/2014 e modificato con deliberazione di CC n. 26 del 17.06.2016 - ed è fissata ,per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, c. 3, del Regolamento Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 23/14 del 25/07/2014, modificato con deliberazione di CC n. 26 del 17.06.2016, nonché modificato in ultimo con deliberazione di C.C. n. 1/19 del 22/02/2019, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di versamento per l'anno di riferimento sono stabilite in n. 4 rate bimestrali, scadenti rispettivamente il 31 luglio, il 30

settembre, il 30 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, o in unica soluzione entro il 30 settembre 2020;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, come riportato in calce alla presente.

Visto:

- Il regolamento comunale vigente per l'applicazione della Tari;
- Il Tuel D.Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs n. 118/2011;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. = =

Favorevoli n. 10

Contrari n. = =

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **Di approvare** l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A., per la parte riguardante il Comune di Chiomonte, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 200.027,83**, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata, salvo poi rivedere con apposita ulteriore deliberazione i conteggi in caso di aggiornamento del Piano economico Finanziario entro i termini stabiliti dalla normativa sopra esposta.

3. **Di approvare** per l'anno 2020 le seguenti tariffe della tassa rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/pers/anno)
Famiglie di 1 componente	0,296519	57,42
Famiglie di 2 componenti	0,345938	50,24
Famiglie di 3 componenti	0,381238	43,06
Famiglie di 4 componenti	0,409478	39,47
Famiglie di 5 componenti	0,437718	41,63
Famiglie di 6 o più componenti	0,458898	40,67
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,296519	57,42

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)	TOTALE (€)
------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------

101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	0,084113	0,490554	0,574666
102 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi.	0,110501	0,467194	0,577695
103 - Stabilimenti balneari.	0,103904	0,607352	0,711256
104 - Esposizioni, autosaloni.	0,070919	0,467194	0,538113
105 - Alberghi con ristorante.	0,219353	1,868775	2,088129
106 - Alberghi senza ristorante.	0,131942	0,467194	0,599136
107 - Casa di cura e riposo.	0,247391	1,435453	1,682844
108 - Uffici, agenzie, studi professionali.	0,186368	1,086226	1,272593
109 - Banche ed istituti di credito.	0,095658	0,700791	0,796449
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	0,183069	1,065202	1,248271
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	0,250689	1,454141	1,704830
112 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	0,171524	0,992787	1,164311
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	0,191316	1,107249	1,298565
114 - Attività industriali con capannoni di produzione.	0,150084	0,350395	0,500479
115 - Attività artigianali di beni specifici.	0,179771	1,518380	1,698151
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	0,798248	2,335969	3,134217
117 - Bar, caffè, pasticceria.	0,600335	2,335969	2,936304
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	0,392527	2,283410	2,675937
119- Plurilicenze alimentari e/o miste.	0,430460	2,500655	2,931115
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	0,999459	2,919962	3,919420
121 - Discoteche, night club.	0,270481	1,570939	1,841420

4. **Di rilevare** che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art. 46 del Regolamento vigente.

5. **Di prendere atto** delle agevolazioni previste e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 41, 42, 44 e 45, per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.).

6. **di dare atto** che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino; tributo quest'ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della stessa nei termini stabiliti.

7. **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 2006) che, riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*, tenendo in considerazione, altresì, quanto disposto dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 che sposta per l'anno 2020 il termine al 30 aprile anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

8. **di rilevare** che, ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, c. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione della Ta.ri. vigente, , in merito ai termini di riscossione del tributo sono state stabilite le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in quattro rate bimestrali, scadenti rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, o in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

9. **di stabilire** che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento; gli avvisi di pagamento dovranno contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

10. **di dare atto** che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area economico-finanziaria.

11. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; nonché di darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. = =

Favorevoli n. 10

Contrari n. = =

Dichiara immediatamente eseguibile l

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : Ing. GARBATI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg.

Il presente verbale in copia viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 11/03/2020 al 26/03/2020 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 11/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro